



*Ordine degli Avvocati
di Ivrea*

**NEGOZIAZIONE ASSISTITA E CONFLITTI FAMILIARI
ISTRUZIONI PER L'USO**

relatori
Avv. Giulia FACCHINI – avvocato foro di Torino
Avv. Alessandra FISSORE - avvocato foro di Torino
Avv. Magda NAGGAR - avvocato foro di Torino
che presentano il testo
“Negoziazione assistita e conflitti familiari. Istruzioni per l'uso”
autrici dell'E-book edito da Key Editore

intervengono
Giuseppe Ferrando - procuratore capo della Procura d'Ivrea
Gilberto GUERRIERO – responsabile ufficio stato civile Comune d'Ivrea
Patricia PROSCHWITZ CESTER – avvocato foro d'Ivrea



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI



Avv. Giulia FACCHINI



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



Quando arrivano sonocosì





Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



Poi diventano così





Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



E a volte anche così.....



Studio Legale Magrini



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA, DA DOVE NASCE?

LA POSIZIONE DELL'EUROPA

L'Unione Europea si è fatta da tempo carico di stimolare gli stati membri a promuovere e regolare le procedure di ADR (Alternative dispute resolution). A seguito delle due raccomandazioni No. R (86) e No. R(98) sulla mediazione familiare nel 2008 è stata emanata la Direttiva 52 (2008/52/CE) che concerne la mediazione nelle materie civili e commerciali.

**Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



IL DIRITTO COLLABORATIVO

**BARREAU DE BRUXELLES**
LE DROIT FAMILIAL
COLLABORATIF



UNE NOUVELLE
APPROCHE POUR
RÉSoudre VOS LITIGES
FAMILIAUX

**Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



IL DIRITTO COLLABORATIVO

Questa metodica: “... si pone come prioritario l’obiettivo di salvaguardare il mantenimento di buone relazioni fra i componenti del nucleo familiare, anche dopo la separazione, nell’interesse sì dei figli, ma anche degli adulti coinvolti che, al termine di un riuscito percorso collaborativo, improntato al rispetto reciproco, avranno raggiunto accordi soddisfacenti per entrambi”.



IL DIRITTO COLLABORATIVO PRESUPPOSTI

1. *che una separazione (o un divorzio) non si possa affrontare solo da un punto di vista legale perché “il Problema” per il/del cliente é ben più complesso e sfaccettato, composto allo stesso tempo da questioni legali, finanziarie, psicologiche, relazionali e di riorganizzazione della propria esistenza.*
2. **che siano i membri della coppia in crisi i veri protagonisti della loro vicenda separativa, senza delega all'autorità giudiziaria.**



IL DIRITTO COLLABORATIVO PRESUPPOSTI

3. *che tutti e quattro i protagonisti della procedura collaborativa (le due parti, ma anche i due avvocati) siano **estranei alla: “logica della contrapposizione che implica che vi sia un vincitore e un vinto”** ed intendano promuovere una procedura dalla quale: **“entrambe le parti devono sentirsi soddisfatte del risultato raggiunto”** ed accettino di fare un lavoro di equipe basato sulla comunicazione.*
4. *che la collaborazione sia **“attiva e sincera”** da parte di tutti e quattro i partecipanti, ciascun cliente con il suo avvocato.*
5. *che tutte le parti concordino che: **“il conflitto (...) non si possa affrontare solo sotto il profilo legale”***



IL DIRITTO COLLABORATIVO

LA RICETTA MAGICA

“Tutti i professionisti coinvolti ricevono un incarico limitato al raggiungimento dell’accordo e nessuno di loro potrà prestare la propria attività professionale nell’eventuale giudizio contenzioso fra le parti che dovesse seguire al percorso collaborativo qualora questo fallisse”



LA “PROCEDURE PARTICIPATIVE” FRANCESE

La procedura partecipativa in Francia nasce dai lavori della commissione Guinchard (2009) istituita per riflettere su una riforma più generale della giustizia, in un primo momento non destinata al diritto di famiglia, si è largamente ispirata al diritto collaborativo.



LA “PROCEDURE PARTICIPATIVE” FRANCESE

Questo istituto è entrato in vigore in Francia, nel settembre del 2011, in base alla legge 1609 del 22 dicembre 2010, che ha inserito la procedura partecipativa nel codice civile, agli articoli dal 2062 a 2067, in apposito capo, collocato al termine della parte dedicata ai contratti e a seguire dei capi dedicati al contratto fiduciario, alla transazione ed alla clausola compromissoria arbitrale e prima dei capi dedicati alla prescrizione e decadenza, **è la sola procedura di risoluzione alternativa delle controversie francese a essere integrata nella legge.**



Da chi può essere praticata la procedura partecipativa francese e per quali questioni di diritto?

Questa procedura può essere praticata da qualunque avvocato (mentre per praticare il diritto collaborativo occorre essere specificamente formati) ne può essere praticata per qualunque questione relativa a diritti disponibili.



Come funziona la procedura partecipativa in Francia?

Gli avvocati e le parti sottoscrivono un contratto (convention de procedure participative) che:

- deve essere stipulato per scritto a pena di nullità
- deve prevedere che la negoziazione abbia una durata determinata
- deve contenere l'indicazione dell'oggetto del contendere, degli argomenti e dei documenti necessari alla risoluzione del conflitto e le modalità di scambio.
- Rende improcedibile qualunque ricorso al giudice sia già pendente che depositando
- I documenti scambiati durante questa procedura non sono coperti da riservatezza
- Interrompe la prescrizione



Quale esito ha la procedura partecipativa?

Se la procedura ha esito positivo nei tempi previsti, l'accordo stilato dagli avvocati viene **omologato dal giudice**.

QUINDI LA NOSTRA NEGOZIAZIONE ASSISTITA CHE NON IMPONE PIÙ ALCUN PASSAGGIO GIUDIZIALE È PIÙ "AVANZATA" DELLA GEMELLA PROCEDURA FRANCESE.



Quali sono le caratteristiche della procedura partecipativa francese?

- a) Le parti cercano una soluzione al di là del diritto e del giudice
- b) La procedura è applicabile ai **divorzi dei coniugi** sposati ma anche di quelli che hanno sottoscritto un **PACS** -Pacte civil de *solidarietè*- come ai **Concubin** –semplici conviventi- che non abbiano stipulato un PACS , ma anche agli scioglimenti delle comunioni, alle successioni, oltre che alle materie civile e commerciale e ciò in forza dell'articolo 2064, che prevede che
sono risolvibili con la *procédure participative*, tutte le questioni che riguardino diritti disponibili.



Quali sono le caratteristiche della procedura partecipativa francese?

- c) Il ricorso al giudice nel corso della procedura resta possibile in caso di urgenza, nel quale le parti potranno chiedere le necessarie misure conservative o provvisorie
- d) In caso di fallimento parziale della procedura le parti potranno chiedere al **giudice di omologare la parte dell'accordo raggiunto e nello stesso tempo di decidere, anche in base ai documenti già scambiati durante la procedura partecipativa, sulle questioni ancora da dirimere.**



Una prima differenza con la procedura di Negoziazione Assistita

- Il mancato passaggio davanti al giudice non permette nella procedura di negoziazione assistita un accordo parziale con delega al giudice di decidere sulle questioni sulle quali non vi è accordo.

MA È PROPRIO VERO?

- In realtà le parti nel dare atto del fallimento della negoziazione che o è completa o non è possono però dare atto dei punti o delle questioni su cui hanno trovato un accordo e sottoporre alla successiva necessaria fase giudiziale il loro accordo parziale insieme alle questioni ancora da risolvere.

COSA NE DICE LA PRESIDENTE DOTT TAMAGNONE?



Il ruolo degli avvocati nella procedura partecipativa francese

- La presenza di due avvocati è obbligatoria e il rapporto Guichard ribadisce **che gli avvocati hanno in questa procedura “un ruolo centrale di impulso e di assistenza”**.
- Se la procedura non va a buon fine gli avvocati, che hanno assistito le parti nel corso della procedura partecipativa (diversamente da quella collaborativa), **possono rappresentare le parti in giudizio e possono utilizzare tutti i documenti e le informazioni scambiate**.



LA DIFFERENZA TRA LA TRATTATIVA, LA MEDIAZIONE, IL DIRITTO COLLABORATIVO, IL “DROIT PARTICIPATIVE” E LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA.



1. LA TRATTATIVA IN THE SHADOW OF LAW

In una normale trattativa ciascun difensore valuta ciò che il suo assistito potrebbe ottenere in giudizio, ovvero esperisce una negoziazione “*in the shadow of law*” –all’ombra degli orientamenti del tribunale competente per quella causa-, e insiste, normalmente, nel negoziare solo quando sa che il giudizio potrebbe portare al suo assistito soluzioni meno interessanti se non decisamente più dannose, di quelle potenzialmente ottenibili in una negoziazione.



2. LA PRASSI DELLA NORMALE TRATTATIVA

La metodica “tradizionale” di negoziazione impiegata dagli avvocati –anche quelli familiaristi– si basa essenzialmente su scambi scritti di proposte e controproposte, **senza un termine finale alla trattativa, e quindi con uso strumentale del tempo quantomeno da parte di uno dei due contendenti.**



3. L'ATTEGGIAMENTO DEI DIFENSORI IN UNA NORMALE TRATTATIVA

Anche nella normale trattativa (non già vedremo nella negoziazione) la relazione tra i due difensori è una relazione antagonista, un avvocato “di fronte” all’altro, ciascuno con l’obiettivo di portare a casa il maggior vantaggio per il proprio assistito.





LA METODICA DI UNA “NORMALE TRATTATIVA”

Raramente ci si incontra in quattro con i propri assistiti perché da tali incontri si esce normalmente con un conflitto maggiore perché ogni parte vuole vedere il suo avvocato “mordere” la controparte e se gli avvocati riescono a mantenere un certo aplomb ci pensano le parti ad azzannarsi.



MEDIAZIONE FAMILIARE





LA MEDIAZIONE (FAMILIARE)

La mediazione ha uno schema differente *“In mediazione la relazione è triangolare il mediatore da una parte e le due parti dall'altra” “gli avvocati possono essere presenti in questa procedura, ma il loro ruolo sembra più utile nella fase di preparazione del processo, (informazioni preventive alla scelta della mediazione, enti mediatori, svolgimento della procedura etc) o al termine della mediazione quando occorre formalizzare nei termini e nelle dovute forme giuridiche l'accordo trovato in mediazione”.*



LA MEDIAZIONE (FAMILIARE)

Durante la mediazione la presenza dell'avvocato sembra invece quasi inutile se non dannosa:

- **inutile** perché la mediazione deve avvenire tra la due parti litiganti, che dovrebbero riuscire, realmente, a “progettare” la propria vita futura, soprattutto come genitori,
- **dannosa** perché spesso il cliente ha fatto al suo avvocato una descrizione pur in buona fede, del tutto parziale dei fatti che hanno portato alla rottura del matrimonio, cercando un legame di alleanza quando non proprio un legame collusivo e la presenza del proprio avvocato in mediazione può rivelarsi un vero handicap quando la “controparte” fa un racconto assolutamente opposto, e magari più verosimile, della situazione.



LA PROCEDURA COLLABORATIVA



LA PROCEDURA COLLABORATIVA E IL SUO SCHEMA

La procedura collaborativa ha lo schema di un lavoro di equipe e presuppone una relazione rettangolare incrociata a quattro, grazie al principio della *“reformulation croisée,”* ovvero presuppone un rapporto di collaborazione basato anche su di **una comunicazione virtuosa ed efficace mirata ad un dialogo vero e efficace nonchè produttivo**

- tra i due avvocati
- tra l'avvocato di A e il signor B
- tra avvocato di B e la signora A
- tra le parti A e B



LE TAPPE DELLA PROCEDURA COLLABORATIVA

- Tappa 1:** il primo incontro del cliente con l'avvocato che ha scelto
- Tappa 2:** Il primo contatto con l'altra parte (che volutamente non viene definita controparte).
- Tappa 3:** L'avvocato incontra il suo assistito.



LE TAPPE DELLA PROCEDURA COLLABORATIVA

Tappa 4: Il primo incontro: viene innanzitutto letta una convenzione alla partecipazione al procedimento collaborativo e le parti possono porre delle domande sull'accordo che andrà a vincolarle. Quando tutti sono convinti, l'accordo viene siglato.

Subito dopo, l'incontro **prosegue identificando i problemi che contrappongono le parti e sui quali è necessario negoziare. La negoziazione comincia con l'individuazione delle informazioni e dei documenti da scambiare all'incontro successivo. Si stabiliscono le tappe da fare prima del prossimo incontro e una scaletta degli incontri successivi.**

Dell'incontro è steso un verbale che viene sottoscritto da tutti e quattro i partecipanti.



LE TAPPE DELLA PROCEDURA COLLABORATIVA

- **Tappa 5:** la negoziazione continua lungo gli incontri che sono stati predeterminati identificando i punti di conflitto e lavorando in stretto collaborazione per cercare di individuare le soluzioni che possano portare all'intesa.
- **Tappa 6** Gli avvocati predispongono l'accordo da sottomettere alla omologazione del tribunale e auspicabilmente tutte le parti lo sottoscrivono.



LO SCHEMA DELLA PROCEDURA PARTECIPATIVA FRANCESE (COSÌ COME QUELLO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA ITALIANA)

Anche la procedura partecipativa presuppone una relazione rettangolare, ma non incrociata. **Avremo quindi uno scambio comunicativo**

- tra i due avvocati
- tra l'avvocato di A e il signor A
- tra avvocato di B e la signora B
- tra le parti A e B



UN CAMBIO DI DNA PER GLI AVVOCATI?

Il modello classico dell'avvocato è il **modello avversativo**, che prevede che l'avvocato abbia il compito di convincere il tribunale delle buone ragioni del suo assistito "vincendo" quindi la causa proposta.

Tale modello non prevede invece che l'avvocato abbia l'obbligo di convincere la controparte delle buone ragioni del proprio cliente, tantomeno che l'avvocato abbia l'obbligo di ottenere una soluzione conciliativa di reciproco gradimento



PERCHE' QUESTO CAMBIO DI DNA E' PER NOI AVVOCATI OGGI INDISPENSABILE ?

Le nuove condizioni economiche e sociali hanno modificato l'approccio dei clienti al mercato; il cliente, sempre più informato e desideroso di partecipare in prima persona, a fianco del suo legale, alla risoluzione delle sue problematiche a carattere giuridico, affacciandosi al mercato dei servizi legali, **esige ora delle soluzioni concrete, economiche e rapide, valutando tra le varie opzioni, nel momento della scelta di un legale a cui affidare la vicenda che in quel momento gli crea un problema**, cerca un plus valore che consiste appunto nella prospettiva di una soluzione rapida concreta e possibilmente poco costosa.



Julie Mc Fafarlane “The evolution of a New Lawyer how lawyers are reshaping the practice of law”

L'esercizio delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie e le pressioni del mercato finiranno quindi per modificare l'identità stessa dell'avvocato che da avvocato sostanzialmente avversativo dovrà, se vuole stare sul mercato, assumere anche delle competenze mediative/negoziative, per essere in grado di offrire al proprio cliente vari tipi di approcci e competenze .



**L'ESSENZA DELLA NEGOZIAZIONE
ASSISITA**

Come recita l'articolo 2 della L. 162/2014 “La convenzione di negoziazione assistita da **uno o più avvocati** è un accordo mediante il quale le parti convengono di **cooperare in buona fede e con lealtà** per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo

**L'ESSENZA DEL CONTRATTO DI NEGOZIAZIONE È LA
COLLABORAZIONE IN “BUONA FEDE E LEALTÀ”**



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA





Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



COME SI DECLINANO IN CONCRETO LA BUONA FEDE E LA LEALTA' NELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA RISOLUZIONE DI UN CONFLITTO FAMILIARE?



IN PRIMIS

Con una totale e incondizionata disponibilità delle parti -e dei loro difensori- **alla trasparenza e completezza delle informazioni, personali, ma anche reddituali e patrimoniali fornite, “condita” - o irrobustita che dir si voglia- da una volontà sinceramente collaborativa nella convinzione che i primi responsabili della progettazione del loro futuro di separati/divorziati siano proprio i due protagonisti del conflitto.**



QUANDO NON SI DEVE FARE UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Questa procedura presuppone senz'altro: una maturità (adulità) di entrambe le parti sostanziali del conflitto, e ovviamente dei loro avvocati, una predisposizione verso l'equilibrio psichico ed il buon senso e presuppone che tutti i partecipanti alla negoziazione, avvocati compresi, **abbandonino autenticamente l'ottica antagonistica**, dove esiste un vincitore e un vinto, e adottino un'ottica collaborativa (olistica)



QUANDO NON SI DEVE FARE UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Questa procedura quindi **non** è adatta a tutti i **separandi/divorziandi** che, spesso, manifestano "comportamenti regressivi", quando non francamente patologici, quasi che la fine del legame di coppia li avesse privati, oltre che del ruolo di coniuge/compagno/a, anche di tutte le risorse/capacità personali e genitoriali.



Per una buona negoziazione è necessario che le parti manifestino

- A) una buona capacità riflessiva e autoriflessiva,
- B) siano concretamente capaci di non rispondere alle possibili provocazioni e di non alimentare il conflitto, tenendo invece sotto controllo le proprie reazioni emotive,
- C) siano in grado di fare lo sforzo mentale di proiettarsi oltre la crisi che stanno vivendo, progettando per sé e per i figli un futuro prossimo e remoto coerente con i bisogni, anche evolutivi, di ciascuno e con le concrete possibilità relazionali ed economiche di tutti i membri della famiglia.



LA “SEPARAZIONE” DELLE COPPIE DI FATTO CON FIGLI E’ DAVVERO ESCLUSA DALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?



NEGOZIAZIONE ASSISTITA E FAMIGLIE DI FATTO

L'articolo 6 della legge di conversione prevede che:
*“La convenzione di negoziazione assistita ... può essere conclusa tra **coniugi** al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio ... di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.*



NEGOZIAZIONE ASSISTITA E FAMIGLIE DI FATTO

La mancata indicazione delle controversie relative ai figli naturali nell'articolo 6 della legge 162 del 2014 esclude davvero tali controversie dal novero di quelle risolubili mediante negoziazione assistita?

IN REALTÀ NO perché tali controversie potrebbero essere “negoziate” semplicemente in base all'articolo 2 e seguenti della legge, immaginando che la “specialità” dell'articolo 6 sia dovuta alla necessità della trascrizione delle negoziazioni effettuate in materia di separazione e divorzio (non già di quelle relative alle modifiche dei provvedimenti di separazione e divorzio) più che al fatto di riguardare la materia familiare/genitoriale.



NEGOZIAZIONE ASSISTITA E FAMIGLIE DI FATTO IL PROBLEMA DEL MANCATO PASSAGGIO AL P.M.

L'unico problema che può individuarsi all'applicazione della negoziazione assistita ai contenziosi delle famiglie di fatto con figli minori è che, non svolgendosi la negoziazione in base all'articolo 6 –che in effetti non la prevede, limitando la negoziabilità alle questioni “tra coniugi”-, non vi sarebbe la previsione della trasmissione dell'accordo relativo ai figli nati fuori del matrimonio al P.M. che, invece, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 1996, deve necessariamente partecipare a questi procedimenti.



UNA PROPOSTA DI SOLUZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

Un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa però dovrebbe fare sì che **l'ufficio del Pubblico Ministero riceva e esamini, ai fini del visto ora previsto dal comma 2 seconda parte dell'articolo 6, anche gli accordi negoziati relativi alla regolamentazione dei rapporti genitori figli minori nelle famiglie di fatto**, adottando quindi nei fatti una parificazione tra le due categorie di minori.



Avv. Alessandra FISSORE



L. 162/14 AL VIA: UNA BUONA RIFORMA?

**Finalità e interventismo del legislatore:
degiurisdizionalizzazione come risorsa per
alleggerire l'arretrato e la giustizia civile?**



Come giustamente ha sostenuto il prof. Giovanni Verde, professore emerito di Diritto processuale civile presso la “Luiss-Guido Carli” di Roma: “(...) *la chiave di lettura del nuovo provvedimento sulla giustizia ha come presupposto condiviso che lo stato da solo non ce la può fare e che, anche nel campo della giustizia, occorre fare leva sul principio della sussidiarietà*”.



Trasferimento alla sede arbitrale

CONDIZIONI PER LA *TRANSLATIO IUDICII*

- le cause debbono essere pendenti
- **non** debbono **VERTERE SU DIRITTI INDISPONIBILI**
- o riguardare **questioni di lavoro, previdenza e assistenza sociale**
- deve trattarsi di **cause non ancora assunte in decisione**



Trasferimento alla sede arbitrale

segue *CONDIZIONI PER LA TRANSLATIO IUDICII*

La translatio iudicii si potrà realizzare **solo con il consenso di tutte le parti** che dovranno depositare un'istanza congiunta diretta al Giudice con cui richiedono una sorta di *nulla osta* per procedere con il procedimento arbitrale, in sostituzione di quello ordinario in corso.



Trasferimento alla sede arbitrale

segue CONDIZIONI PER LA TRANSLATIO IUDICII

Al Giudice spetterà il compito – prima di trasmettere il fascicolo al presidente del Consiglio dell'Ordine competente – di **accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma.**

Al presidente dell'Ordine competente spetterà poi il **compito di nominare il collegio arbitrale** per le cause di valore superiore ad euro centomila **o un solo arbitro** (se le parti lo decidano concordemente) per quelle di valore inferiore ad euro centomila.



Trasferimento alla sede arbitrale

segue CONDIZIONI PER LA TRANSLATIO IUDICII

Gli arbitri decideranno secondo diritto ovvero – laddove nell'istanza le parti lo abbiano previsto – **secondo equità.**

Il procedimento si concluderà con un **lodo**, che in base al comma 3 dell'art. 1 **ha gli stessi effetti della sentenza**



Trasferimento alla sede arbitrale

Posto che la norma prevede genericamente che il trasferimento alla sede arbitrale sia possibile per: a) cause civili pendenti dinanzi al Tribunale o in grado di appello alla data di entrata in vigore della legge; b) che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili; c) che non vertano in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.....

....E' possibile la *translatio iudicii* per le cause di famiglia?



Trasferimento alla sede arbitrale

Posto che le cause trasferibili alla sede arbitrale NON possono avere ad oggetto diritti indisponibili, ne deriva la **non applicabilità della norma in questione alle cause di famiglia** e precisamente nelle cause in cui ex art. 70 c.p.c. è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., (non già ad esempio nelle cause di scioglimento della comunione legale o divisione del patrimonio e comunque nelle cause genericamente afferenti le questioni economico patrimoniali).



ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Principi generali validi per tutti i casi di negoziazione assistita

PROFILI DI CRITICITÀ,

primo passo verso formule innovative, che contribuiscono all'affermazione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, basati sulla volontarietà delle parti, sulla professionalità degli avvocati e su regole di procedura tutto sommato semplici, ma tutelanti i diritti della persona.



Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Quattro tipi di negoziazione assistita

- ❑ **NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA:** quando rappresenta la condizione di procedibilità
 - ❑ **NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA:** per tutte le controversie su diritti disponibili
 - ❑ **NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO** (e relative modifiche)
 - ❑ **NEGOZIAZIONE ASSISTITA DELEGATA:** ogni volta che il giudice rilevi, non oltre la prima udienza, che l'invito alla negoziazione (nei casi sia obbligatoria e quindi condizione di procedibilità) non sia stata esperita.
- primo passo verso formule innovative, che contribuiscono all'affermazione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, basati sulla volontarietà delle parti, sulla professionalità degli avvocati e su regole di procedura tutto sommato semplici, ma tutelanti i diritti della persona.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore



**Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA
UNO O PIÙ AVVOCATI**

I PROTAGONISTI

LE PARTI GLI AVVOCATI



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore



**Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA
UNO O PIÙ AVVOCATI**

LE MODALITA'

accordo per cooperare

buona fede e lealtà

via amichevole



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore



Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

LA DURATA

↓

Stabilita dalle parti

- Limite: minimo un mese e massimo tre mesi
- Proroga solo su accordo delle parti: non oltre 30 giorni



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore



Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

L'OGGETTO

NO

- CAUSE DI LAVORO
- DIRITTI INDISPONIBILI

Imprescrittibili
Inalienabili
Intrasmissibili
Irrinunciabili
Impignorabili
Inusucapibili



Avv. Alessandra Fissore



Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue **L'OGGETTO**

Nel diritto di famiglia sono inderogabili e quindi non negoziabili:

- i diritti che vedono coinvolti gli *status familiae*;
- i doveri coniugali quali fedeltà, coabitazione, assistenza morale e collaborazione reciproca;
- i diritti di libertà e i diritti personalissimi di ciascun componente della famiglia, quale, ad esempio, la scelta religiosa, la militanza politica;
- tra i rapporti patrimoniali tra coniugi, certamente il diritto agli alimenti di cui all'art. 433 cod. civ.



Avv. Alessandra Fissore



Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: L'OGGETTO: **DIRITTI INDISPONIBILI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA**

Ne deriva che :

- nel diritto di famiglia l'autonomia privata sia pressochè inesistente nell'ambito dei rapporti personali tra coniugi, ma si estrinsechi nell'ambito dei rapporti patrimoniali



Avv. Alessandra Fissore

**Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI****Segue: L'OGGETTO: DIRITTI INDISPONIBILI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA**

Coordiniamo dunque i principi di cui sopra con l'art. 6 L. 162/14, per cui risulta evidente come con la previsione della negoziazione assistita per separazioni e divorzi si assista ad una

Valorizzazione dell'autonomia privata nel diritto di famiglia che va ben oltre il limite dei rapporti patrimoniali, tradizionale confine entro cui si estrinsecava

Ne deriva la **necessità di ridimensionare l'area dei diritti indisponibili nell'ambito del diritto di famiglia**



Avv. Alessandra Fissore

**Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI****Segue: L'OGGETTO: DIRITTI INDISPONIBILI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA****In conclusione (per uscire dall'impasse)**

Potremo dunque parlare di **INDISPONIBILITA' ATTENUATA** (Dosi), dal momento che il legislatore ha introdotto comunque un controllo dell'Autorità Giudiziaria, attribuendo al Procuratore della Repubblica la responsabilità della verifica della regolarità dell'atto e della corrispondenza degli accordi agli interessi dei figli minori

**CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI****LA FORMA**

- ☐ Necessità della forma scritta a pena di nullità
- ☐ Il contratto è a negoziare e non a trovare l'accordo
- ☐ L'accordo raggiunto a seguito di contratto di negoziazione è del tutto autonomo rispetto a quest'ultimo, nel senso che la nullità o l'annullabilità del contratto di negoziazione non travolge anche l'accordo raggiunto.

**Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI****segue LA FORMA**

- ☐ Convenzione quindi è un atto bilaterale, tipico, preliminare alla negoziazione vera e propria
- ☐ Valgono le regole sulla interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.)
- ☐ Nullità (art. 1418 c.c.), annullabilità (art. 1425 c.c.)

**CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI****L'invito**

Art. 4 co. 1: L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

**NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI****IL MANCATO ACCORDO**

- ☐ Art. 4 co. 3: La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore



NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

PRESCRIZIONI DEONTOLOGICHE PER GLI AVVOCATI

- ☐ Art. 2 co. 7: dovere di informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
- ☐ Art. 5 co. 4: divieto di assistere la parte nell'impugnare l'accordo alla cui redazione si è
- ☐ Art. 9: obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore



NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

LA CERTIFICAZIONE DEGLI AVVOCATI

- ☐ Art. 4 co. 2: La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
- ☐ Art. 2 co. 6: Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione
- ☐ Art. 5 co. 2: Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico



NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

SULLE NORME IMPERATIVE E DI ORDINE PUBBLICO

Il nostro ordinamento non ci fornisce una nozione delle *norme imperative*, per cui proprio la mancanza di una nozione legale della norma imperativa fa sì che diventi compito dell'interprete ricavarne la relativa nozione dall'intero sistema giuridico.



NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: SULLE NORME IMPERATIVE E DI ORDINE PUBBLICO

- Potremo quindi ritenere che le norme imperative siano quelle norme il cui contenuto – consistente nell'imposizione di un precetto positivo (obbligo) o negativo (divieto) – non possa essere derogato nemmeno su accordo delle parti.
- Secondo parte della dottrina “(...) *norma imperativa è la norma proibitiva che, sulla base dell'esigenza di protezione di valori morali e sociali e di quelli fondamentali della comunità giuridica, tende non solo a negare efficacia giuridica alla programmazione negoziale ad essa contraria, ma tende più radicalmente a proibire l'azione programmata*”.



NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: SULLE NORME IMPERATIVE E DI ORDINE PUBBLICO

più semplice pervenire alla definizione di *ordine pubblico*, anche se trattasi di significato “in divenire”.



NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: SULLE NORME IMPERATIVE E DI ORDINE PUBBLICO

- è la Cassazione (Cass. 28.12.2006 n. 27592) a fornire una adeguata nozione di ordine pubblico che sarebbe quindi “(..) formato da quell’insieme di principi, desumibili dalla Corte Costituzionale o comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l’intero assetto ordinamentale.....tali da caratterizzare l’atteggiamento dell’ordinamento stesso in un determinato momento storico e da formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia”



Art. 3: NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

OBBLIGATORIETA' DEL TENTATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (entrata in vigore il 9 febbraio 2015)

- 1) CONTROVERSIE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI
- 2) CONTROVERSIE RELATIVE A DOMANDE DI PAGAMENTO A QUALSIASI TITOLO DI SOMME ECCEDENTI CINQUANTAMILA EURO (...nel diritto di famiglia...)



Art. 3 C. 4: NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

PROVVEDIMENTI CAUTELARI E TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE

La procedura di negoziazione assistita **non preclude per la parte la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.**

Dubbio: **tale possibilità è estesa anche ai procedimenti di negoziazione assistita facoltativa e di quella di cui all'art. 6?**

Secondo alcuni sì, secondo altri no, in quanto - essendo stata inserita nell'art. 3 - si applicherebbe solo ai casi di negoziazione assistita obbligatoria. I dubbi restano.



Art. 3 C. 6: NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO

SOLO NEL CASO DI PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA **OBBLIGATORIA ALL' AVVOCATO NON E' DOVUTO IL COMPENSO** DALLA PARTE CHE SI TROVI NELLA CONDIZIONE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

DETTA PREVISIONE **NON** SI APPLICA ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA E A QUELLA DI CUI ALL'ART. 6.



Avv. Giulia FACCHINI



COME SI PUO' IN CONCRETO SVOLGERE LA NEGOZIAZIONE



a) L'oggetto della negoziazione

Per quanto attiene **all'oggetto della negoziazione**, quindi alla individuazione delle concrete questioni da negoziare, a parere di chi vi parla non è sufficiente indicare nella convenzione di negoziazione genericamente "separazione", "divorzio" o relative modifiche,

OCCORRE INVECE INDICARE CON DETTAGLIO E PRECISIONE LE QUESTIONI DA DIBATTERE.



b) La scelta dei documenti che le parti si chiedono rispettivamente di scambiare.

Va da sé che una piena e reciproca “disclosure” è consunstanziale alla trattativa che si basa appunto, perché lo dice la norma che la prevede, su una cooperazione “leale e in buona fede” per risolvere in via amichevole la controversia.



LA RISERVATEZZA SUI DOCUMENTI SCAMBIATI

Quanto alla riservatezza sui documenti scambiati a parere di chi scrive, le parti possono espressamente pattuire, diversamente da quanto previsto all'articolo 9 secondo e terzo comma, **che tale riservatezza sia esclusa.**

PERCHE? Tale esclusione trova un fondamento normativo in materia di famiglia, nell'articolo 337 ter del codice civile MA NON SOLO



LA RISERVATEZZA O MENO DELLA DOCUMENTAZIONE SCAMBIATA **ANDRA', IN OGNI CASO ESPRESSAMENTE PATTUITA NELL' ACCORDO DI NEGOZIAZIONE** PRECISANDO SE LA LIMITAZIONE PATTUITA SIA SOLO RISPETTO ALLA PRODUCIBILITA IN GIUDIZIO O ANCHE RISPETTO ALLA CONSEGNA DI COPIA DELLA DETTA DOCUMENTAZIONE AL PROPRIO CLIENTE



***L'efficacia esecutiva della
scrittura di negoziazione assistita
Art 5 della legge 164 del 2014***



L'articolo 474 c.p.c. già prevede al numero 2) che sono titoli esecutivi: *“Le scritture private autenticate”* ma solo *“relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute”* mentre nel caso di specie il titolo esecutivo si estende anche alle altre pattuizioni incluse quelle relative ai figli che i coniugi vorranno assumere.

L'accordo di negoziazione non necessita di apposizione della formula esecutiva che ex articolo 475 deve essere apposta unicamente sulle: *“... sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale”* ma, come recita l'articolo della legge in esame: *“L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile”*.



Avv. Magda NAGGAR



**ALTRE DISPOSIZIONI PER
LA TUTELA DEL CREDITO
NONCHÈ
PER LA SEMPLIFICAZIONE E
L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI
ESECUZIONE FORZATA
E DELLE PROCEDURE CONCURSUALI**



**Art. 1284 -Saggio degli interessi
commi 4 e 5.**

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

**Art. 155-sexies. – disp. att. C.p.c.****Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**

Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui

**Art. 492-bis c.p.c. 1° co****Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**

Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.



Art. 26-bis C.p.c.

Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti

Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, **per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.**



Art. 492-bis c.p.c. 2° comma

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone **che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel PRA e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.**



Art. 165 disp. Att. C.p.c. Partecipazione del creditore al pignoramento

All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con **l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto** o di uno di essi.



Art. 155-bis disp. Atto. C.p.c. Archivio dei rapporti finanziari

*Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, **secondo comma, del codice si intende la** sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.*



Archivio dei rapporti Finanziari

Per "Archivi dei rapporti finanziari" si intende la sezione dell'Anagrafe Tributaria di cui all'art. 7, 6° co D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al cod. Fisc. dei contribuenti) in cui sono archiviate le comunicazioni relative all'esistenza di rapporti e di **qualsiasi operazione di natura finanziaria con:**

- le banche,
- la società Poste italiane S.p.A.,
- gli intermediari finanziari,
- le imprese di investimento,
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
- le società di gestione del risparmio,
- le società fiduciarie
- le società ed enti di assicurazione
- nonché ogni altro operatore finanziario.



Art. 492-bis c.p.c. 3/4

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.



Art. 521-bis Pignoramento e custodia di autoveicoli

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi **si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto** nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (comma 1)

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma (comma 4).



Art. 164-bis disp. att. C.p.c. *Infruttuosità dell'espropriazione forzata*

Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

**Art. 609 c.p.c.****(Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione)**

Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto. (1° co)

Quando può ritenersi che il **valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto**, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione (2° co).

Se sono rinvenuti **documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale** che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode (3° co).

**Art. 155-sexies. – disp. att. C.p.c.**
***Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la
ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare***

Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui



Art. 155-quater disp. Att. C.p.c. **Modalità di accesso alle banche dati**

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.



Art. 155-quinquies disp. att. C.p.c **Accesso alle banche dati tramite i gestori**

Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, **il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492- bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati** previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni **le informazioni nelle stesse contenute.**

**Art. 92****Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese**

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.